2026/425

20.2.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/425 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 11 nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati della California, del Kansas, del Mississippi, di New York, della Pennsylvania e del South Dakota, confermati tra il 3 febbraio 2026 e l'11 febbraio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(6) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

(7) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai nuovi focolai in tale paese terzo, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative agli Stati Uniti di cui alle tabelle figuranti nell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e alla tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(9) In aggiunta, il Canada e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10) Il 20 gennaio 2026 e il 10 febbraio 2026 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure da esso adottate in relazione a quattro focolai di HPAI nel pollame nelle province seguenti: Alberta, Columbia Britannica e Saskatchewan, confermati tra il 13 ottobre 2025 e l'11 dicembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11) Il 5 febbraio 2026, il 9 febbraio 2026, l'11 febbraio 2026 e il 12 febbraio 2026 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a sei focolai di HPAI nel pollame nelle contee della Cumbria, dell'East Riding of Yorkshire, del Lincolnshire, del Somerset e del Worcestershire, in Inghilterra, e nella contea di Powys, in Galles, confermati tra l'11 novembre 2025 e il 27 dicembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12) Il Canada e il Regno Unito hanno informato la Commissione di avere attuato, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(13) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito, la Commissione ritiene che tali paesi abbiano fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalle zone interessate del Canada e del Regno Unito da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Canada e al Regno Unito in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.

(14) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.282 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.282	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		13.10.2025	13.2.2026»;

ii) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.319 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.319	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		2.12.2025	11.2.2026»;

iii) alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.323 e CA-2.324 sono sostituite dalle seguenti:

«**CA** Canada	CA-2.323	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.12.2025	14.2.2026
	CA-2.324		N, P1		11.12.2025	7.2.2026»;

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.412 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.412	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.11.2025	12.2.2026»;

v) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.420 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.420	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		9.11.2025	9.2.2026»;

vi) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.428 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.428	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		19.11.2025	5.2.2026»;

vii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.431 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.431	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		24.11.2025	9.2.2026»;

viii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.435 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.435	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		29.11.2025	10.2.2026»;

ix) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.453 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.453	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		27.12.2025	9.2.2026»;

x) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1255 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1256 a US-2.1266:

«**US** Stati Uniti	US-2.1256	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		3.2.2026	
	US-2.1257		N, P1		3.2.2026	
	US-2.1258		N, P1		4.2.2026	
	US-2.1259		N, P1		3.2.2026	
	US-2.1260		N, P1		3.2.2026	
	US-2.1261		N, P1		4.2.2026	
	US-2.1262		N, P1		6.2.2026	
	US-2.1263		N, P1		9.2.2026	
	US-2.1264		N, P1		10.2.2026	
	US-2.1265		N, P1		10.2.2026	
	US-2.1266		N, P1		11.2.2026»;	

b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1255 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1256 a US-2.1266:

«Stati Uniti	US-2.1256	State of Pennsylvania Lancaster 51 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.5078223°W 40.1914834°N)
	US-2.1257	State of Pennsylvania Lancaster 52 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4324066°W 40.1926176°N)
	US-2.1258	State of Pennsylvania Lancaster 53 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3253622°W 40.2456643°N)
	US-2.1259	State of Kansas Haskell 01 Haskell County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 100.7857398°W 37.5709964°N)

	US-2.1260	State of South Dakota Charles Mix 14 Charles Mix County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.6595165°W 43.2680132°N)
	US-2.1261	State of Mississippi Amite 01 Amite County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 90.6696848°W 31.3940375°N)
	US-2.1262	State of New York Kings 11 Kings County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.9883416°W 40.7246249°N)
	US-2.1263	State of California Sonoma 17 Sonoma County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.4406605°W 38.3551737°N)
	US-2.1264	State of Pennsylvania Lancaster 54 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4146745°W 40.0530160°N)
	US-2.1265	State of Pennsylvania Lancaster 55 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3288760°W 40.2474350°N)
	US-2.1266	State of Pennsylvania Lancaster 56 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3092605°W 40.2493108°N)»;

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.282 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.282	POU, RAT	N, P1		13.10.2025	13.2.2026
		GBM	P1		13.10.2025	13.2.2026»;

b) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.319 è sostituita dalla seguente:

«**CA** Canada	CA-2.319	POU, RAT	N, P1		2.12.2025	11.2.2026
		GBM	P1		2.12.2025	11.2.2026»;

c) alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.323 e CA-2.324 sono sostituite dalle seguenti:

«**CA** Canada	CA-2.323	POU, RAT	N, P1		5.12.2025	14.2.2026
		GBM	P1		5.12.2025	14.2.2026
	CA-2.324	POU, RAT	N, P1		11.12.2025	7.2.2026
		GBM	P1		11.12.2025	7.2.2026»;

d) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.412 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.412	POU, RAT	N, P1		5.11.2025	12.2.2026
		GBM	P1		5.11.2025	12.2.2026»;

e) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.420 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.420	POU, RAT	N, P1		9.11.2025	9.2.2026
		GBM	P1		9.11.2025	9.2.2026»;

f) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.428 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.428	POU, RAT	N, P1		19.11.2025	5.2.2026
		GBM	P1		19.11.2025	5.2.2026»;

g) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.431 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.431	POU, RAT	N, P1		24.11.2025	9.2.2026
		GBM	P1		24.11.2025	9.2.2026»;

h) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.435 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.435	POU, RAT	N, P1		29.11.2025	10.2.2026
		GBM	P1		29.11.2025	10.2.2026»;

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.453 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.453	POU, RAT	N, P1		27.12.2025	9.2.2026
		GBM	P1		27.12.2025	9.2.2026»;

j) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1255 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1256 a US-2.1266:

«**US** Stati Uniti	US-2.1256	POU, RAT	N, P1		3.2.2026	
		GBM	P1		3.2.2026	
	US-2.1257	POU, RAT	N, P1		3.2.2026	
		GBM	P1		3.2.2026	
	US-2.1258	POU, RAT	N, P1		4.2.2026	
		GBM	P1		4.2.2026	
	US-2.1259	POU, RAT	N, P1		3.2.2026	
		GBM	P1		3.2.2026	

	US-2.1260	POU, RAT	N, P1		3.2.2026	
		GBM	P1		3.2.2026	
	US-2.1261	POU, RAT	N, P1		4.2.2026	
		GBM	P1		4.2.2026	
	US-2.1262	POU, RAT	N, P1		6.2.2026	
		GBM	P1		6.2.2026	
	US-2.1263	POU, RAT	N, P1		9.2.2026	
		GBM	P1		9.2.2026	
	US-2.1264	POU, RAT	N, P1		10.2.2026	
		GBM	P1		10.2.2026	
	US-2.1265	POU, RAT	N, P1		10.2.2026	
		GBM	P1		10.2.2026	
	US-2.1266	POU, RAT	N, P1		11.2.2026	
		GBM	P1		11.2.2026».	